

## **STATUTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E AIUTO (S.IN.AI)**

### **Art. 1.**

Il *Servizio di Informazione ed Aiuto* (S.IN.AI), alla luce di quanto stabilito nel m.p. *Vos estis lux mundi* di papa Francesco del 7 maggio 2019 e delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24 giugno 2019, ha lo scopo di offrire nella Chiesa di Padova uno spazio di ascolto, sostegno e prevenzione nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere, in ambito morale e nella gestione dei beni temporali.

### **Art. 2**

Il Servizio svolge attività di prevenzione di tali fenomeni sia attraverso iniziative di formazione rivolte ai chierici ed agli operatori pastorali, sia attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni di carattere psicologico, pedagogico, giuridico (canonico e civile) implicate.

Il Servizio cura anche la redazione e pubblicazione a livello diocesano di vademecum, indicazioni e istruzioni, prestando inoltre aiuto alle parrocchie o ad altre realtà ecclesiali nell'attuazione delle indicazioni diocesane e nella definizione di buone procedure mediante le quali tutti gli enti soggetti al Vescovo diocesano possono raggiungere adeguati standard per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili.

### **Art. 3**

Il Servizio svolge attività di consulenza in singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall'Ordinario che da chierici o referenti di attività pastorali, individuando e proponendo percorsi di soluzione adeguati.

#### **Art. 4**

Il Servizio si occupa in modo indipendente della recezione e trattazione di eventuali segnalazioni di abuso, secondo un protocollo definito con apposito regolamento, volto a garantire trasparenza e prontezza di risposta. Per le comunicazioni da trasmettere all'Ordinario diocesano, il Servizio si attiene alle norme canoniche vigenti.

#### **Art. 5**

Nella trattazione delle segnalazioni, il Servizio procede ad una verifica circa la loro plausibilità e fondatezza e provvede all'ascolto diretto delle persone coinvolte.

Il Servizio garantisce l'assoluta riservatezza circa le persone che effettuano le segnalazioni, ma non prende in considerazione le informazioni anonime.

#### **Art. 6**

Effettuati gli opportuni approfondimenti sui fatti e sulle circostanze, il Servizio, oltre al sostegno umano e psicologico, fornisce alle persone coinvolte le informazioni necessarie di carattere pastorale e giuridico, sia in vista di una procedura canonica, sia per la segnalazione del fatto all'Autorità civile.

#### **Art. 7**

Il Servizio concorda con le persone interessate le modalità di trasmissione all'Ordinario diocesano delle informazioni ricevute, anche alla luce di quanto stabilisce al riguardo l'art. 3 del m.p. *Vos estis lux mundi*.

#### **Art. 8**

Il Servizio è affidato a persone nominate dal Vescovo diocesano *ad quinquennium*, scelte in ragione di comprovata competenza in ambito pastorale, psicopedagogico, legale.

Tra di esse il Vescovo nomina il Referente diocesano per la Tutela minori di cui all'Allegato IV delle Linee guida della CEI per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del 24 giugno 2019.

**REGOLAMENTO S.IN.AI.**

## PER LA RICEZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ABUSI

1 - Una volta ricevuta la segnalazione, essa viene condivisa tra tutti i membri del SINAI, i quali valutano come procedere all'ascolto delle persone interessate (segnalante, vittima, eventuali altre persone informate dei fatti). In particolare, si individuano i membri del Servizio (almeno due) che effettueranno l'incontro.

2 - Gli incontri si tengono nei locali adiacenti alla chiesa di Santa Lucia in Padova. Altri luoghi possono essere individuati in ragione delle peculiarità del caso in esame, escludendo comunque le abitazioni private.

3 - I minori vengono sempre ascoltati alla presenza di entrambi i genitori o di un solo genitore, con il consenso scritto dell'altro.

4 - Ogni persona, in occasione del primo incontro, viene informata del fatto che i membri del SINAI sono tenuti al segreto professionale o ministeriale su quanto viene loro esposto, salvo l'obbligo di riferire all'Ordinario diocesano, secondo le disposizioni canoniche. Si precisa inoltre che, in ogni caso, non è compito del SINAI effettuare segnalazioni o denunce all'autorità civile.

5 - Alla persona che ha effettuato la segnalazione e alla persona indicata come abusata si prospettano anche le possibili modalità di procedere ulteriormente, indicando i percorsi canonici o civili che le persone stesse potranno intraprendere direttamente.

6 - Di ogni incontro viene redatto un verbale sintetico e condiviso, sottoscritto anche dalla persona incontrata; si può anche chiedere alle persone interessate di far pervenire una memoria sottoscritta. Alla persona incontrata si fa inoltre sottoscrivere l'informativa sulla privacy e, se necessaria, la liberatoria dal segreto professionale.

7 - Qualora la persona si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di presentare una memoria, la si informa che il SINAI non potrà

procedere in alcun modo, salvo doverne riferire all'Ordinario diocesano.

8 - Ogni pratica seguita dal SINAI viene individuata mediante una sigla, senza riferimenti a nomi di persone o luoghi. I testi scritti vengono conservati in forma riservata, rendendoli inaccessibili a terzi.

9 - Quando il SINAI, a seguito degli incontri effettuati, ritiene verosimilmente prospettabile un abuso, ne riferisce all'Ordinario diocesano.

10 - Solo su espressa richiesta dell'Ordinario diocesano, il Sinai potrà incontrare la persona fatta oggetto di segnalazione. Anche in questo caso, verrà redatto un verbale sintetico dell'incontro, che andrà consegnato all'Ordinario diocesano.